



Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

Decreto n. 18/2020

IL PRESIDENTE

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020 n. 27, recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 84;

VISTA la Direttiva del Segretario generale - Primi chiarimenti sulle disposizioni per il personale introdotte dal d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicata il 19 marzo 2020;

VISTO il decreto presidenziale n. 3 del 24 febbraio 2020;

VISTO il decreto presidenziale n. 5 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto presidenziale n. 6 del 19 marzo 2020;

VISTO il d.l. 8 aprile 2020 n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e in particolare l'art. 36, terzo comma;

VISTO il D.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha dettato "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" dal 4 maggio 2020;

VISTO il rapporto ISS-Covid 19 n. 5/2020 del 21 aprile 2020;

VISTO il d.l. 30 aprile 2020 n. 28 e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la direttiva Prot. n. 7887 del 4 maggio 2020 del Segretario Generale della Giustizia amministrativa;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 546 del 13 maggio 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 13 maggio 2020, recante "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e, in particolare, l'allegato 1 e la scheda tecnica con le linee guida recanti indirizzi operativi specifici per gli uffici aperti al pubblico;

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020, che ha dettato "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la direttiva n. 3/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione;

VISTI il decreto n. 134/2020 del Presidente del Consiglio di Stato e i relativi allegati;

VISTA la nota prot. n. 8586 del 22 maggio 2020 del Segretario generale della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO che si rende necessario l'esercizio dei poteri affidati al Presidente del T.A.R., a norma dell'art. 84, commi 3 e 4, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18;

CONSIDERATO che l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», ha dettato le prime regole sulle modalità di espletamento dell'attività lavorativa nella cd. "Fase 2" dell'emergenza epidemiologica Covid-19, in particolare sollecitando al comma 1 le pubbliche amministrazioni a una "progressiva riapertura" degli uffici pubblici;

RITENUTO che l'evolversi più recente dello scenario epidemiologico, con riduzione dei nuovi casi e dei ricoveri da COVID-19, consente la graduale attenuazione delle misure organizzative adottate nella prima fase dell'emergenza sanitaria con i decreti presidenziali in premesse;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni Interne;

SENTITO il Segretario Generale e acquisito il suo parere concorde;

DECRETA

Art. 1

L'accesso agli Uffici del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia è di norma consentito previo appuntamento, con prenotazione indirizzata ai responsabili dei servizi o telefonica ai nn. 0276053204 / 0276053213.

L'accesso agli uffici è libero nelle giornate di martedì e giovedì dalle h. 9.00 alle h. 12.00 anche per la consegna delle copie di cortesia, nel rispetto delle misure di distanziamento personale degli utenti, con utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale e nel rispetto delle altre condizioni prescritte dall'art. 3, commi da 2 a 4, del D.P.C.M. 17 maggio 2020.

E' confermata la chiusura degli uffici nella giornata di sabato, già disposta dall'art. 7 del decreto presidenziale n. 6 del 19 marzo 2020.

E' garantita la continuità dei servizi mediante deviazione dei numeri interni dell'ufficio sulle utenze mobili del personale individuato dal Segretario Generale.

Restano sospese le attività convegnistiche presso la sede del Tribunale.

Le attività formative per i tirocini già attivati sono rese in modalità da remoto.

Art. 2

I magistrati, il personale e gli utenti prima dell'accesso agli uffici devono essere sottoposti al controllo della temperatura corporea da parte del custode dell'edificio, nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali.

Non è ammesso a prestare servizio e non è consentito l'accesso a chi presenti una temperatura corporea superiore a 37,5° C. o sintomatologia indicativa di possibile infezione.

Il personale presente in ufficio è obbligato al rispetto delle misure igienico-sanitarie indicate nell'allegato 16 al D.P.C.M. 17 maggio 2020 e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali rinvenibili in sede.

Agli stessi obblighi sono tenuti i magistrati che accedono agli uffici.

Art. 3

Il Segretario Generale provvederà all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'applicazione delle modalità di lavoro agile al personale dipendente, mediante la pianificazione delle attività che è possibile svolgere da remoto e l'individuazione dei profili professionali e delle situazioni personali cui detta modalità può essere estesa.

Art. 4

Al fine di incrementare progressivamente la funzionalità dell'Ufficio, ogni dipendente dovrà prestare attività lavorativa in sede in misura percentuale della prestazione complessiva, pari al 40% nel mese di giugno e al 50% nel mese di luglio.

Il Segretario Generale garantirà la presenza in sede di un contingente di personale a presidio dell'ufficio, mediante l'articolazione di turni e la rotazione degli addetti, avendo cura di assicurare la presenza quotidiana di almeno un funzionario del ruolo direttivo per le attività di coordinamento e, in ogni caso, del direttore della sezione interessata e del segretario d'udienza nei giorni di udienza, da calendario o in prosecuzione.

In coincidenza con le udienze dei Tribunali appartenenti alla circoscrizione N.O. il funzionario informatico PIT e l'assistente informatico dovranno essere entrambi presenti in sede. In caso di assenza o impedimento degli stessi, dovrà comunque assicurarsi la presenza di personale dotato di competenze tecniche adeguate alla risoluzione di anomalie tecnico-operative.

Art. 5

Il Segretario Generale del Tar Lombardia adotterà tutte le misure organizzative necessarie a garantire:

a) il rispetto delle disposizioni impartite con il presente provvedimento per quanto attiene al regolare afflusso degli utenti presso il Tribunale;
b) condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, con la pulizia giornaliera dei locali del Tribunale e delle postazioni di lavoro;
c) la sanificazione degli impianti di condizionamento con le modalità e la periodicità raccomandate dalle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità.
Si raccomanda la ventilazione naturale degli ambienti di lavoro, mediante la frequente apertura delle finestre.

Art. 6

Resta ferma la possibilità, per chiunque, di inviare richieste agli indirizzi di posta elettronica pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), cui gli uffici competenti daranno riscontro.

Art. 7

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dal 1° giugno 2020 e restano efficaci fino al 31 luglio 2020.
Dalla pubblicazione del presente decreto cessano di avere efficacia le disposizioni impartite con i decreti n. 5 del 9 marzo 2020 e n. 6 del 19 marzo 2020.

Art. 8

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e staccata, ai Magistrati, ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne e al Personale tutto, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Milano, al Presidente della Regione Lombardia, al Direttore del Dipartimento di Igiene Prevenzione Sanitaria dell'ATS Milano - Città Metropolitana, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché all'albo interno e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa e, per estratto, mediante affissione sul portone esterno del T.A.R.

Milano, 28 maggio 2020

il Presidente
Domenico Giordano